

Ripeto: è già una massima quella stabilita dalla giurisprudenza finanziaria adottata dalla Commissione centrale d'appello. Se questa massima di giurisprudenza, come veggo che accenna di ritenere l'onorevole signor ministro delle finanze, deve considerarsi come certa e definitiva, io non insisterei più oltre; ma io credo che per altra questione potrebbero sempre elevarsi dei dubbi, e col mio emendamento potrebbe ciò essere evitato.

Dopo queste mie ripetute dilucidazioni, spero che vorranno compiacersi la Commissione, l'onorevole ministro e la Camera di persuadersi della utilità e giustizia del mio emendamento.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se l'emendamento dell'onorevole Angeloni è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Domando all'onorevole Spanò-Bolani, se insiste perchè io metta ai voti il suo emendamento.

SPANÒ-BOLANI. Insisto.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Domando all'onorevole Salvagnoli, se dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente della Commissione, insiste nel suo emendamento.

SALVAGNOLI. Dirò brevemente perchè...

PRESIDENTE. La prego di dire solo se insiste o non insiste.

SALVAGNOLI. Insisto per queste ragioni. Io non credo che la mia proposta sia una modificazione della legge comunale e provinciale, in ogni caso questa modificazione è richiesta dall'articolo 15 della Commissione, la quale limita la facoltà d'imporre 25 centesimi addizionali sulla ricchezza mobile; siccome le spese provinciali sono gravissime, così la provincia sarà obbligata ad imporre enormemente la fondiaria, e sarà fatta così un'ingiustizia con questa disposizione contraria allo Statuto, che vuole che le imposte s'eno ripartite egualmente su tutti i contribuenti, quindi vorrei lasciare ai comuni facoltà di mettere sovrimposte sul dazio consumo e sulle altre specie d'imposte secondo quello che crederanno meglio.

Questa è la ragione che mi fa persistere nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento dell'onorevole Salvagnoli è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

L'onorevole Tiberio De Blasio mi ha avvertito che il suo articolo 20 *bis* debb'essere 15 *bis*, poichè è occorso un errore di stampa. È quindi questo il momento opportuno di parlo in votazione, se sarà appoggiato.

Egli propone che s'inserisca dopo l'articolo 15 un altro articolo così concepito:

« È data facoltà ai comuni ed alle provincie d'aggiungere centesimi addizionali all'imposta fondiaria,

solo quando mercè gli altri dazi consentiti dalla legge non avranno potuto sul loro bilancio coprire lo importare delle spese obbligatorie. »

DE BLASIO TIBERIO. Poichè in questa proposta di legge si prendono in mira i centesimi addizionali provinciali e comunali, credo cosa opportuna proporre dopo l'articolo 15 un articolo addizionale il quale ha uno scopo interessantissimo. Certo è che i centesimi addizionali sono una risorsa importante dei comuni, ma certo è del pari, come possono farne testimonianza tutti coloro che si occupano della cosa pubblica, la facoltà di sovrimporli è nei piccoli centri sorgente di gravissimi abusi; imperciocchè assai frequentemente si è veduto che i municipi invece di ricorrere alle proprie risorse, le quali ricadono principalmente su quei cittadini che traggono profitto dalle spese che si fanno dal comune, si valgono per lo contrario di questa risorsa, la quale bene spesso non grava coloro che godono delle spese comunali.

Spiegherò più chiaramente la mia idea dicendo che accade ben di frequente che i proprietari del suolo in un comune non sono i comunisti. Certo è che le spese di amministrazione del comune, le spese di bonificazione che si fanno nel comune, sia per miglioramento di strade, sia per la guardia nazionale importano a coloro che ne sono proprietari, ma importano dieci, venti, cento volte di più a coloro che sono proprietari e domiciliati nel comune medesimo.

Ora accade ben sovente, come io diceva, che invece d'imporre il dazio di consumo, invece d'imporre tutti quegli altri dazi che la legge comunale e provinciale permette ai municipi, si credono lecito di cominciare ad imporre la tassa fondiaria, vale a dire di mettere i centesimi addizionali sulla tassa fondiaria, sulla tassa dei fabbricati, e sulla tassa di ricchezza mobile; è questo un grave inconveniente, il quale deve richiamare l'attenzione del legislatore, tanto più in quanto che il ministro dell'interno, se fosse qui presente, potrebbe farmene testimonianza, come di ciò moltissimi reclami siano a lui veduti, e come per questo fatto molte volte i prefetti abbiano dovuto interessarlo per ottenere una specie d'interpretazione autentica della legge comunale, nella quale per ordine di disposizione numerica sono posti i diversi cespiti, di cui si possono valere i comuni per loro vantaggio.

All'ultimo numero di quella tal classificazione che l'articolo mette, è indicata la sovrimposta fondiaria; quindi si domandava se quella disposizione graduata dell'articolo della legge comunale e provinciale fosse tale che dovesse obbligare i comuni. Ma poichè ora si tratta di stabilire le norme opportune relative alle imposte dei centesimi addizionali, io sono d'avviso che sarebbe cosa giusta e degna del Parlamento e del legislatore di occuparsi di questa sovrimposta fondiaria e sui fabbricati nei bilanci comunali, e tanto più stimò necessario d'insistere su di ciò che le signorie vostre